

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 506 del 13.07.2018

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE


Oggetto: *Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo agli interventi di adeguamento dei presidi sanitari della ASL di Rieti alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 15.03.2015.*

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..


Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Data: 11/7/2018

Firma 

Il Dirigente della UOC: Ing. Roberto Campogiani

Data: 11/7/2018

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____


Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna.Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data: 12/07/2018

Firma 


Parere del Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data: 12/07/2018

Firma 

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie successivamente integrato dal D.M. 19/03/2015 "Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private; aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 70 del 25 marzo 2015 che modifica e aggiorna le disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2 del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni con la legge 8 novembre 2012 n. 189;
- tali disposizioni prevedevano una prima fase, riguardante l'elaborazione di tutta la documentazione da presentare come esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti nonché l'ulteriore documentazione tecnica prevista dalla normativa antincendio predisposta per la notifica della S.C.I.A., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011;
- con atto deliberativo n. 455/DG del 22/04/2016 quest'Azienda ha approvato le risultanze di gara relative alla procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed ha affidato gli incarichi di progettazione antincendio - I° Fase - per l'adeguamento delle Strutture Sanitarie Aziendali suddivise in tre lotti a tre professionisti esterni (Lotto n. 1 - Dedo Ingegneria S.r.l. - Ing. Franco De Donatis; Lotto n. 2 - Ing. Marco Dari; Lotto n. 3 - Studio Tecnico Casalini S.r.l. - Per. Ind. Stefano Casalini);

RILEVATO che gli adempimenti previsti dal richiamato D.M. 15.03.2015 prevedono, come seconda fase, la realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi relativamente agli impianti ed alla compartimentazione delle strutture esistenti - ambulatori con superficie superiore a 1000 mq e strutture ospedaliere con più di n. 25 posti letto - entro la data del 24.04.2019;

CONSIDERATO che a tal fine, la scrivente U.O.C., ha redatto un progetto di fattibilità tecnica, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo agli interventi di adeguamento dei presidi sanitari della ASL di Rieti costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica - illustrativa contenente il calcolo sommario della spesa per presidio ed il Quadro Economico di progetto (Allegato n. 1);
- Elaborati costituiti da planimetrie con indicazione delle aree oggetto della progettazione, schede di sintesi che evidenziano lo stato attuale della dotazione degli impianti e di quella strutturale di ogni singolo presidio che, pur se non materialmente allegati al presente provvedimento, restano depositati agli atti della UOC proponente e ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che alla redazione del progetto di fattibilità hanno partecipato:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani;
- Il Consulente Tecnico: Ing. Giovanni Martinazzoli;
- Il Responsabile per la Sicurezza Antincendio: Dott. Gabriele Fabri;

PRESO ATTO che la valutazione dei lavori e degli oneri accessori ha portato al seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 1.374.883,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 41.245,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)	€ 1.416.128,00
SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 515.222,00
TOTALE A + B	€ 1.931.350,00

PRESO ATTO della Deliberazione Giunta Regionale del 19 dicembre 2017, n. 861 avente ad oggetto: *"Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Ratifica dell'Accordo di Programma ex art. 5-bis del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni..."* pubblicata sul B.U.R.L. n. 6 – Supplemento n. 2 del 18/01/2018;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di adeguamento dei presidi sanitari della ASL di Rieti alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 15.03.2015, per un importo complessivo di € 1.931.3500,00, i cui elaborati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di che trattasi trovano copertura nei fondi di cui alla richiamata D.G.R. n. 861 del 19.12.2017 – ex art. 20 L. 67/88 Terza Fase – scheda n. 59;

RILEVATO altresì che, accertate le oggettive carenze di organico di questa Stazione Appaltante, gli incarichi di Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e di Collaudo tecnico-amministrativo degli interventi di che trattasi verrà affidata, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le procedure di cui al predetto Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa

- DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di adeguamento dei presidi sanitari della ASL di Rieti alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 15.03.2015, per un importo complessivo di € 1.931.3500,00, i cui elaborati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI PRENDERE ATTO della Deliberazione Giunta Regionale del 19 dicembre 2017, n. 861 avente ad oggetto: *"Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Ratifica dell'Accordo di Programma ex art. 5-bis del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni..."* pubblicata sul B.U.R.L. n. 6 – Supplemento n. 2 del 18/01/2018;
- DI DARE ATTO che gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di che trattasi trovano copertura nei fondi di cui alla richiamata D.G.R. n. 861 del 19.12.2017 – ex art. 20 L. 67/88 Terza Fase – scheda n. 59;
- DI DARE ATTO altresì che le funzioni di R.U.P., ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono attribuite all'Ing. Roberto Campogiani – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;
- DI DARE ATTO inoltre che, accertate le oggettive carenze di organico di questa Stazione Appaltante, gli incarichi di Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e di Collaudo tecnico-amministrativo degli interventi di che trattasi verrà affidata, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le procedure di cui al predetto Codice dei contratti pubblici;

Oggetto: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo agli interventi di adeguamento dei presidi sanitari della ASL di Rieti alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 15.03.2015.

Pag. 4 di 5

- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE


Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 13 LUG. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 13 LUG. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 13 LUG. 2018

Rieti li 13 LUG. 2018

IL FUNZIONARIO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI SANITARI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 15.3.2015

II ADEGUAMENTO


SCADENZA 24.4.2019

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICO

Art. 23 D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50

Il Responsabile per la Sicurezza Antincendio


Dott. Gabriele Fabri



Rieti luglio 2018

Il Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale

Ing. Roberto Campogiani



1. PREMESSA

La presente relazione è relativa ai presidi sanitari della ASL di Rieti di seguito elencati in merito agli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per strutture esistenti prevista dal DM 15.3.2015 con scadenza 24.4.2019 per strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 mq. e per strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con più di 25 posti letto.

Le strutture oggetto della progettazione degli interventi di adeguamento di prevenzione incendi sono i seguenti:

- **Poliambulatorio di Antrodoco** sito in Piazza Martiri della libertà n.1 - Antrodoco
- **Poliambulatorio di Rieti** sito in Viale Matteucci n. 9 - Rieti
- **Cms - Sert di Rieti** sito in Via Salaria per l'Aquila n. 34 - Rieti
- **Ambulatorio Materno Infantile - Ex OPP Blocco 5** sito in Via del Terminillo n. 42 - Rieti
- **Poliambulatorio di Passo Corese** sito via Garibaldi snc - Fara in Sabina
- **Poliambulatorio di Pescorocchiano** sito in S.Elpidio località Petrignano - Pescorocchiano
- **Poliambulatorio di Poggio Mirteto** sito in via del Finocchietto snc - Poggio Mirteto
- **Casa della Salute di Magliano in Sabina** sito in Vocabolo Filoni snc - Magliano in Sabina

Di seguito si riporta una breve descrizione di ogni presidio, delle attuali dotazioni e degli interventi individuati per ottemperare agli adeguamenti.

Si allegano, per ogni presidio, le planimetrie con l'indicazione delle aree oggetto della progettazione e le schede di sintesi che evidenziano lo stato attuale secondo la verifica effettuata in base a quanto disposto dal D.M. 15.03.2015 per la seconda scadenza, della dotazione degli impianti e di quelle strutturali.

2. DESCRIZIONE DEI PRESIDI

2.1 POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO - ANTRODOCO

Il poliambulatorio è ubicato in un edificio che si sviluppa su tre piani uno dei quali seminterrato. La superficie totale lorda risulta pari a 1.097 mq.

Al piano seminterrato sono presenti due locali adibiti a deposito di superficie compresa tra 10 e 50 mq.

Un ulteriore locale destinato a deposito, ma con superficie inferiore a 10 mq, è ubicato al piano rialzato.

Sempre al piano rialzato è presente un manufatto esterno adiacente al fabbricato destinato alla centrale termica alimentata a gas metano con potenza installata pari a 222 kW.

Il fabbricato è confinante con un fabbricato con altra destinazione d'uso con una parete perimetrale comune.

L'edificio è dotato di un impianto di rivelazione incendi, di impianto di illuminazione di emergenza mentre è assente l'impianto di diffusione sonora (EVAC).

L'impianto di illuminazione di emergenza richiede integrazioni.

Non è presente, in quanto non necessario per le attività sanitarie svolte nel Poliambulatorio, l'impianto di distribuzione dei gas medicinali.

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato o progettato.

2.2 POLIAMBULATORIO DI RIETI VIALE MATTEUCCI - RIETI

Il poliambulatorio è ubicato in un edificio che si sviluppa su sei piani uno dei quali seminterrato. L'ultimo piano è al momento in fase di ristrutturazione. La superficie lorda totale risulta pari a 7.095 mq.

Al piano seminterrato sono presenti locali adibiti a deposito, uno di superficie superiore a 50 mq che verrà frazionato in due con superficie compresa tra 10 e 50 mq mentre tre hanno superficie compresa tra 50 mq e 500 mq.

Sempre al piano seminterrato è presente il locale destinato alla centrale termica alimentata a gas metano con potenza installata pari a 500 kW.

Ulteriori locali destinati a deposito, parte con superficie inferiore a 10 mq e parte tra 10 mq e 50 mq, sono presenti ai piani superiori.

L'edificio è dotato di un impianto di rivelazione incendi e spegnimento automatico solo per l'area depositi al piano seminterrato mentre la restante parte del fabbricato ne è sprovvista.

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza, che richiede interventi di adeguamento mentre è assente l'impianto di diffusione sonora (EVAC).

Non è presente, in quanto non richiesto dalle attività sanitarie, l'impianto di distribuzione dei gas

RELAZIONE TECNICA

medicinali.

Non sono presenti impianti centralizzati di distribuzione di aria per la climatizzazione.

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato o progettato.

2.3 CMS - SERT - RIETI

Il presidio è ubicato in un edificio storico che si sviluppa su tre piani. La superficie totale lorda risulta pari a 1.756 mq.

Al piano terra sono presenti locali, che verranno utilizzati a deposito, con superficie inferiore a 10 mq. Due locali sono esistenti ma da adeguare mentre il terzo, ricavato dal disimpegno, sarà oggetto della progettazione.

Sempre al piano terra è presente il locale destinato alla centrale termica alimentata a gas metano con potenza installata pari a 205 kW.

Ulteriori locali destinati a deposito, con superficie inferiore a 10 mq, sono presenti ai piani superiori.

L'edificio non è dotato di un impianto di rivelazione incendi né di impianto di diffusione sonora (EVAC).

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza che richiede interventi di adeguamento.

Non è presente, in quanto non richiesto dalle attività sanitarie, l'impianto di distribuzione dei gas medicinali.

Non sono presenti impianti centralizzati di distribuzione di aria per la climatizzazione.

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato o progettato.

2.4 AMBULATORIO MATERNO INFANTILE - EX OPP - BLOCCO 5 - RIETI

Il poliambulatorio è ubicato in un edificio su tre livelli all'interno del complesso ex OPP. Il poliambulatorio si sviluppa su i due primi piani uno dei quali seminterrato. Il terzo livello attualmente non è utilizzato. La superficie totale lorda risulta pari a 2.705 mq.

Al piano seminterrato sono presenti tre locali adibiti a deposito di superficie compresa tra 10 e 50 mq e tre locali destinati a deposito/ripostiglio, con superficie inferiore a 10 mq. Al piano rialzato sono presenti tre locali destinati a deposito/ripostiglio, con superficie inferiore a 10 mq.

In copertura è presente un locale destinato alla centrale termica alimentata a gas metano.

L'edificio è dotato di un impianto di rivelazione incendi ai piani seminterrato e rialzato mentre il piano primo ne è sprovvisto. E' presente l'impianto di illuminazione di emergenza. L'impianto di diffusione sonora è assente essendo solo stati predisposti alcuni altoparlanti nei corridoi.

Non è presente, in quanto non necessario per le attività sanitarie svolte nel Poliambulatorio, l'impianto di distribuzione dei gas medicinali.

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato o progettato.

2.5 POLIAMBULATORIO DI PASSO CORESE – FARA IN SABINA

Il presidio è ubicato in un edificio di recente costruzione che si sviluppa su un unico livello. La superficie totale lorda risulta pari a 1.128 mq. Sulla copertura dell'edificio di tipo piano è presente un impianto fotovoltaico di potenzialità pari a 43,2 KWp.

Al piano terra sono presenti 9 locali utilizzati a deposito, con superficie inferiore a 10 mq ed un archivio che ha superficie compresa tra 10 e 50 mq.

La centrale termica alimentata a gas metano è ubicata in un manufatto indipendente e separato dall'edificio principale.

L'edificio è dotato di un impianto di rivelazione incendi mentre è assente l'impianto di diffusione sonora (EVAC).

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza che richiede interventi di adeguamento.

Non è presente, in quanto non richiesto dalle attività sanitarie, l'impianto di distribuzione dei gas medicinali.

Non sono presenti impianti centralizzati di distribuzione di aria per la climatizzazione.

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato o progettato.

2.6 POLIAMBULATORIO DI SANT'ELEPIDIO - PESCOROCCHIANO

Il presidio è ubicato in un edificio che si sviluppa su tre piani di cui uno seminterrato. La superficie totale lorda risulta pari a 1065 mq.

Al piano seminterrato sono presenti depositi in parte con superficie inferiore a 10 mq e in parte con superficie compresa tra 10 e 50 mq.

Sempre al piano seminterrato sono presenti due locali dove sono ubicati generatori di calore con potenzialità inferiore a 116 kW.

Ulteriori locali destinati a deposito, con superficie inferiore a 10 mq, sono presenti al piano superiore.

Per uno dei depositi del piano primo va verificata la superficie ed eventualmente ridotta a 10 mq o realizzata l'areazione.

L'edificio non è dotato di un impianto di rivelazione incendi né di impianto di diffusione sonora (EVAC).

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza che richiede interventi di adeguamento.

Non è presente, in quanto non richiesto dalle attività sanitarie, l'impianto di distribuzione dei gas medicinali.

Non sono presenti impianti centralizzati di distribuzione di aria per la climatizzazione.

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato o progettato.

2.7 POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO – POGGIO MIRTETO

Il poliambulatorio è ubicato in un edificio che si sviluppa su cinque piani fuori terra più una ridotta porzione al piano seminterrato. I piani terra e primo sono utilizzati come Poliambulatorio mentre i piani 2, 3 e 4 è utilizzata come struttura in regime di ricovero con numero di posti letto maggiore di 25 e destinati a Residenza Riabilitativa

La superficie totale lorda risulta pari a circa 7.400 mq.

Al piano seminterrato sono presenti un locale adibito ad archivio di superficie superiore a 50 mq dove verrà limitato il carico di incendio a 797 MJ/mq .

I locali destinati alla centrale termica, alimentata a gas metano, e al gruppo elettrogeno sono ubicati in un edificio separato ed indipendente.

Ulteriori locali destinati a deposito , parte con superficie inferiore a 10 mq e parte tra 10 mq e 50 mq, sono presenti ai piani superiori . I piani secondo, terzo e quarto dell'edificio sono già stati adeguati per quanto riguarda gli impianti elettrici e le compartimentazioni dei depositi e pertanto non faranno parte dell'attività di progettazione.

L'intero edificio è dotato di un impianto di rivelazione incendi che richiede interventi di adeguamento che verranno effettuati dalla ditta di manutenzione e conseguentemente non rientrerà nell'attività di progettazione.

Ai piani seminterrato, terra e primo è presente un impianto di illuminazione di emergenza che richiede interventi di adeguamento.

Non è presente , in quanto non richiesto dalle attività sanitarie, l'impianto di distribuzione dei gas medicinali.

L'edificio è dotato di impianti centralizzati di trattamento e distribuzione dell'aria. Sono presenti cinque unità di trattamento aria una ubicata al piano terra , due ubicate sulla copertura del piano secondo e due sulla copertura del piano quarto.

E' assente in tutto l'edificio. l'impianto di diffusione sonora (EVAC).

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato o progettato.

2.8 CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO IN SABINA – MAGLIANO IN SABINA

La Casa della Salute è ubicata in un edificio che si sviluppa su cinque piani fuori terra più due piani seminterrati.

La superficie totale lorda risulta pari a circa 9.100 mq.

RELAZIONE TECNICA

L'edificio presenta alcuni reparti attualmente non utilizzati e aree oggetto di cantieri non completati.

Al piano secondo interrato sono presenti la morgue e tre locali destinati a deposito ed ex lavanderia, oltre a locali tecnici. Per i locali deposito è necessaria la verifica della compartimentazione e dell'aerazione.

Al primo piano interrato, oltre ai locali tecnici, sono presenti tre depositi di superficie superiore 10 mq, uno dei quali, cartelle cliniche, dovrà essere frazionato per rientrare nei 50 mq.

Ulteriori locali destinati a deposito, parte con superficie inferiore a 10 mq e parte tra 10 mq e 50 mq, sono presenti ai piani superiori. Parte dei piani in elevazione dell'edificio sono già state adeguate per quanto riguarda gli impianti elettrici e le compartimentazioni e pertanto saranno oggetto di una verifica nell'ambito dell'attività di progettazione.

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza che richiede interventi verifica e di adeguamento.

E' assente l'impianto di diffusione sonora (EVAC) in tutto l'edificio.

E' presente, in alcune zone dell'edificio, l'impianto di distribuzione dei gas medicinali che non rientra negli adeguamenti previsti nel presente progetto.

Sono presenti impianti centralizzati di distribuzione di aria per la climatizzazione. Più in dettaglio al piano terra, all'interno del disimpegno dei servizi igienici del Punto di Primo Soccorso, è presente un'unità di trattamento aria da controsoffitto che garantisce il ricambio di aria del reparto. Nell'area esterna a verde è presente una unità di trattamento a servizio del reparto Degenza Infermieristica. Sulla copertura del reparto Diagnostica per Immagini sono presenti due unità di trattamento della Dialisi e una terza a servizio della TAC. Infine al piano copertura sono presenti due unità di trattamento aria a servizio degli ambulatori chirurgici.

Ulteriori due unità di trattamento presenti rispettivamente al piano primo su un terrazzo e al piano copertura sono dismesse.

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato o progettato.

RELAZIONE TECNICA

3. QUADRO ECONOMICO

La valutazione dei lavori e degli oneri accessori ha portato al seguente quadro economico.

A) LAVORI	IMPORTO
1. POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO	€. 35.870,00 netto IVA
2. POLIAMBULATORIO DI RIETI	€. 507.185,00 netto IVA
3. CMS-SERT DI RIETI	€. 95.338,00 netto IVA
4. AMBULATORIO MATERNO INFANTILE - RIETI	€. 59.140,00 netto IVA
5. POLIAMBULATORIO DI FARA IN SABINA	€. 57.280,00 netto IVA
6. POLIAMBULATORIO DI PESCOROCCHIANO	€. 119.720,00 netto IVA
7. POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO	€. 155.500,00 netto IVA
8. CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA	€. 344.800,00 netto IVA
TOTALE LAVORI	€. 1.374.883,00 netto IVA
ONERI SICUREZZA	€. 41.245,00 netto IVA
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.416.128,00 netto IVA
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€. 515.222,00
TOTALE A + B	€. 1.931.350,00

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i riferimenti indicati dal DM 15.3.2015 in merito agli adempimenti cui ottemperare entro la scadenza del' 24.4.2019 per le strutture di ricovero esistenti con più di 25 posti letto e per le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie superiore a 1000 mq.

TITOLO III

STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO CON PIU' DI 25 P.L.

Art.13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI – Art.13.3

Richiamo Normativo

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lett. A, del DM dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 241 e s.m.

Art.14 - UBICAZIONE - Art.14.1 (GENERALITÀ)

Richiamo Normativo

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:
 - a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
 - b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 49, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 77 dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151.

Art.14.2 (SEPARAZIONI – COMUNICAZIONI)

Richiamo Normativo

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:
 - a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
 - b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 15.3;

RELAZIONE TECNICA

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 34 (limitatamente ad archivi e biblioteche), 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 75 dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151;

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 90.

Art.15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PUNTO – Art. 15.2 (REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI) COMMA 1, LETTERE F), G), H)

Richiamo Normativo

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

Art.15.4 LIMITAZIONI ALLE DESTINAZIONI D'USO DEI LOCALI

Richiamo Normativo

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m², devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate, e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici. Per le aree di Tipo F deve essere previsto l'impianto di spegnimento; tale impianto deve essere compatibile con le apparecchiature installate e può essere ad attivazione manuale; in tal caso, nel piano di emergenza deve essere prevista la procedura per attivare l'impianto di spegnimento e devono essere individuati gli addetti incaricati della eventuale attivazione, in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) la scelta del sistema di spegnimento da adottare deve prendere in considerazione l'eventuale raccolta dell'agente estinguente utilizzato.

2. I piani interrati non devono essere destinati a degenza ad esclusione di quelli previsti per le aree di tipo F, che comunque non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato.

3. Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.

4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di tipo D1 e D2 purché siano separate con filtri a prova di fumo, ove necessario in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, provvisti di sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio.

Le aree di tipo F contenenti impianti diagnostici ad elevata tecnologia possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, come

RELAZIONE TECNICA

integrato dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dovranno avere almeno:

- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di aerazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei app. i. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricambio dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;
- comando elettrico generale posto all'esterno dei locali.

Art.17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO - Art.17.1 (GENERALITÀ) COMMA 1, COMMA 2, LETTERA E)

Richiamo Normativo

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato.
2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme.

Art.17.2 LOCALI ADIBITI A DEPOSITI E SERVIZI GENERALI - Art.17.2.1 (LOCALI ADIBITI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE AVENTI SUPERFICIE ≤ 10 mq)

Richiamo Normativo

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m², anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
 - carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m²;
 - strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
 - porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
 - rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
 - un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m².

Art.17.2.2 (LOCALI DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE AVENTI SUPERFICIE ≤ 50 MQ)

Richiamo Normativo

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D1 e D2; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di auto-chiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.

RELAZIONE TECNICA

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1062 MJ/m² qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con i vincoli strutturali ed architettonici della struttura ospedaliera, o con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.
4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

Art.17.2.3 (LOCALI DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE CON SUPERFICIE MASSIMA DI 500 MQ)**Richiamo Normativo**

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C, D1, D2 ed F.
2. L'accesso può avvenire dall'esterno:
 - da spazio scoperto;
 - da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m; oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.
3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendio.
4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.
5. Nei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.
6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m² o i 300 m² di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

Art.17.2.5 (LOCALI ADIBITI A SERVIZI GENERALI "LABORATORI DI ANALISI E RICERCA, LAVANDERIE, STERILIZZAZIONE, ECC.")**Richiamo Normativo**

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 60.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m² devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

Art.17.3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS - Art.17.3.1 (DISTRIBUZIONE DEI GAS COMBUSTIBILI), COMMA 1**Richiamo Normativo**

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e

permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

Art.17.3.2 - DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI

Richiamo Normativo

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:
 - a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
 - b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
 - c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
 - d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati.
2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:
 - saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
 - segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
 - posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo;
 - ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

Art.18 - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO - Art.18.5.1 (RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE)

Richiamo Normativo

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:
 - segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
 - impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
 - a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

RELAZIONE TECNICA

b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

Art.18.5.2 - SISTEMI DI ALLARME

Richiamo Normativo

Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio con modalità dedicate alle tipologie delle varie aree cui è diretto l'allarme.

La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente il loro indirizzamento, la tempistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilità fra gli aspetti antincendio, quelli sanitari e di ottimizzazione delle risorse umane disponibili per affrontare l'emergenza.

(Gli adempimenti relativi alla conformità degli impianti alla legge 186 del 1 marzo 1968 e al DM 22.1.2008 n.37 Comma 1 e la presenza di un impianto di illuminazione di sicurezza in tutti gli ambienti Comma 7 costituivano adempimento ai primi tre anni)

TITOLO IV CAPO III

STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1000 mq.

Art. 32 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI ART.32.1 RINVIO A NORME E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

Richiamo Normativo

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A del D.M. 7/8/2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art.33 UBICAZIONE

Art.33.1 GENERALITÀ

Richiamo Normativo

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Capo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture possono essere ubicate:
 - a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
 - b) in edifici o locali, anche serviti da scale ad uso promiscuo, contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 34 (limitatamente agli archivi e biblioteche), 49, 58 (limitatamente agli usi sanitari) 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151.

Art.33.2 SEPARAZIONI – COMUNICAZIONI

Richiamo Normativo

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie di cui al presente Capo: non devono comunicare con attività non pertinenti tranne quelle elencate al punto 33.1, comma 2, lett. b) che possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti; possono comunicare con attività ad esse pertinenti, non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 34.3; devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e b) del presente comma, mediante strutture e

RELAZIONE TECNICA

porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 60.

Art.34 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Art.34.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Richiamo Normativo

- f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
- h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

ART. 34.4 - LIMITAZIONI ALLE DESTINAZIONI D'USO DEI LOCALI

Richiamo Normativo

- 1) I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m2, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.
- 2) Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato.
- 3) Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti, ad eccezione delle aree tecniche contenenti macchine radiogene e apparecchiature non classificabili ad alta energia di tipo ionizzante che possono comunicare con le vie di accesso ai piani sovrastanti tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1.
Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante, filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.
- 4) Le aree di tipo F contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1.
- 5) I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno avere:
 - strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
 - porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
 - accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
 - illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux
 - sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente.

RELAZIONE TECNICA**Art. 36 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO****Art.36.1- GENERALITÀ****Richiamo normativo**

Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capacità geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto con aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale, con strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;

Art. 36.2.- LOCALI ADIBITI A DEPOSITI E SERVIZI GENERALI**Art. 36.2.1 LOCALI ADIBITI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE AVENTI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 10 mq****Richiamo Normativo**

E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

- a) carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m² di legna standard;
- b) strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
- c) porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
- d) rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;
- e) un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m².

Art.36.2.2 LOCALI DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE AVENTI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 50 mq**Richiamo Normativo**

- 1) La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.
- 2) Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m² di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m² qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.
- 3) La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6

RELAZIONE TECNICA

volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.

- 4) Il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio.
- 5) In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

Art. 36.2.3 - LOCALI DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE CON SUPERFICIE MASSIMA DI 500 MQ.

Richiamo Normativo

- 1) L'accesso può avvenire dall'esterno:
 - da spazio scoperto;
 - da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;
 - oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.
- 2) I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.
- 3) Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.
- 4) All'interno dei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.
- 5) Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m2 di legna standard o i 300 m2 di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
- 6) L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

Art. 36.2.5 LOCALI ADIBITI A SERVIZI GENERALI (LABORATORI DI ANALISI E RICERCA, LAVANDERIE, STERILIZZAZIONE, ECC.)

Richiamo Normativo

- 1) I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 30.
- 2) I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

Art. 36.3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS

Art. 36.3.1 DISTRIBUZIONE DEI GAS COMBUSTIBILI

Richiamo Normativo

- 1) Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

ART. 37.3.2 DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI

Richiamo Normativo

- 1) La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti

RELAZIONE TECNICA

centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

- a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria.
- b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
- c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
- d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati;
- 2) Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto, devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:
 - saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
 - segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
 - posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo
 - ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

Art. 36.4 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Art. 36.4.1 GENERALITÀ

Richiamo Normativo

- 1) Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
 - b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
 - c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
 - d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
- 2) Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

Art.36.4.2- IMPIANTI CENTRALIZZATI

Richiamo Normativo

- 1) Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

RELAZIONE TECNICA

- 2) I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60, munito di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura.
- 3) L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
- 4) I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelle delle centrali tecniche alimentate a gas.
- 5) Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
- 6) Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

Art.36.4.3 CONDOTTE AEROTERMICHE

Richiamo Normativo

- 1) Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.
- 2) Le condotte non devono attraversare:
 - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
 - vani scala e vani ascensore;
 - i locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
- 3) Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
- 4) Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

Art. 36.4.4 DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Richiamo Normativo

- 1) Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
- 2) Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.
- 3) L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

ART.36.4.5 SCHEMI FUNZIONALI

Richiamo normativo

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
 - gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
 - l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
 - l'ubicazione delle macchine;
 - l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

RELAZIONE TECNICA

- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;
- l'ubicazione del sistema antigelo.

Art.36.5 IMPIANTI ELETTRICI
Richiamo Normativo

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti

- a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
- b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- e) devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) impianti di rivelazione e allarme;
- c) impianti di estinzione incendi;
- d) impianto di diffusione sonora.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per impianti idrici antincendio ed impianto di diffusione sonora e illuminazione di emergenza.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio;

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma;

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

(Gli adempimenti relativi alla conformità degli impianti alla legge 186 del 1 marzo 1968 e al DM 22.1.2008 n.37 Comma 1 e la presenza di un impianto di illuminazione di sicurezza in tutti gli ambienti Comma 7 costituivano adempimento ai primi tre anni)

Art. 37 MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO
Art. 37.1 – GENERALITÀ
Richiamo Normativo

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato.
2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello

stesso.

Art. 37.5 IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO

Art. 37.5.1 RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE

Richiamo Normativo

- 1) Nelle strutture sanitarie disciplinate dal presente Capo deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:
 - segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
 - impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.
- 2) La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.
- 3) L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
 - a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
 - b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.
- 4) Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
 - chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
 - disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
 - chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
 - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
- 5) I rivelatori installati in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

Art. 37.5.2 SISTEMI DI ALLARME

Richiamo Normativo

- 1) Le strutture sanitarie disciplinate dal presente Capo devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
- 2) La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.
- 3) Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze.

Art.38 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Art.38.3 CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Richiamo normativo

- 1) Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze che può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.
- 2) Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
- 3) All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
- 4) Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

CAPO IV

STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 m².

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le disposizioni previste al Titolo II della regola tecnica di cui al D.M. 18 settembre 2002 con riferimento alle aree di Tipo C. Sono considerate equivalenti alle strutture di nuova costruzione quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.